

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 341

Anno: 2018

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 14/09/2018

341/2018

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai sig.ri Magistrati:

Dott. Enzo ROTOLO **Presidente**

Dott.ssa Emma ROSATI **Consigliere relatore**

Dott. Antonio CIARAMELLA **Consigliere**

Dott.ssa P. M. Adriana LA CAVA **Consigliere**

Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 50572 del ruolo generale, promosso dal signor Sabino ALTOBELLO, rappresentato e difeso dagli avvocati Amelia CUOMO e Gennaro TERRACCIANO (PEC: gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato con gli stessi in Roma, al Largo Arenula, n. 34,

AVVERSO

la sentenza non definitiva della Sezione giurisdizionale regionale per la Regione BASILICATA, n. 65/2015, depositata il 19 novembre 2015.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 6 marzo 2018 il relatore Consigliere dott.ssa Emma ROSATI nonché l'avv. Gennaro TERRACCIANO, per l'appellante; udito altresì il rappresentante della Procura Generale, nella persona del P.M. dott. Arturo IADECOLA.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione del 24 giugno 2014 la Procura territoriale lucana conveniva in giudizio, fra gli altri, il sig. Sabino ALTOBELLO, Presidente della Giunta della Provincia di POTENZA, per sentirlo condannare al risarcimento del danno di euro 17.493,68, in relazione all'indebito rimborso di spese di rappresentanza, con riferimento al periodo 01.1.2009/30.6.2009.

Da apposite indagini della Guardia di finanza era infatti emerso che molte delle spese indicate come 'di rappresentanza' erano invece genericamente riferite a piccole consumazioni, pranzi e cene non riconducibili al ruolo istituzionale svolto, all'acquisto di beni non strumentali alla carica elettiva ricoperta, nonché a spese per viaggi e pernottamenti fuori Regione, senza che emergesse il motivo istituzionale della trasferta.

La sentenza qui impugnata, partendo dal danno di euro 17.493,68 (come rideterminato in riduzione dalla stessa Procura territoriale) ha, a sua volta, rideterminato in ulteriore riduzione, il danno, in considerazione di una serie di somme ritenute giustificate (per euro 3.055,54), in considerazione dell'intervenuta prescrizione di alcune somme relative a spese del secondo semestre del 2008 (per euro 2.941,64), in considerazione altresì del 20% in

meno addebitabile al contributo concausale degli uffici burocratici (per euro 2.362,60), attestando il danno risarcibile in euro 9.450,40, oltre accessori.

Il sig. ALTOBELLO si è gravato avverso la suddetta sentenza deducendo, in sintesi i seguenti motivi di appello: 1. Erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata con motivazione insufficiente, assenza di prova e difetto di istruttoria, insussistenza dell'illecito erariale per difetto del nesso causale e della colpa grave, in cui, sostanzialmente, l'impugnante si duole di un impianto accusatorio superficiale e lacunoso, di una inversione erronea dell'onere della prova gravante sull'impugnante stesso e del fatto che alcuni documenti giustificativi non si potettero reperire perché eliminati dagli uffici amministrativi della Provincia; inoltre l'impugnante con questo motivo d'appello si duole anche della carenza di colpa grave, in quanto le spese chieste in rimborso erano comunque tutte connesse al ruolo istituzionale dell'Ente e l'accusa si sarebbe basata su una inammissibile responsabilità di posizione. 2. Insussistenza dei presupposti dell'azione di responsabilità. Mancanza di anti giuridicità della condotta, assenza di illecito erariale, colpa grave e di nesso causale, in cui, sostanzialmente, l'appellante si duole dell'assenza in fattispecie di una marcata trasgressione degli obblighi di servizio, essendosi egli limitato a presentare i *“titoli di spesa accumulati durante lo svolgimento dell'attività istituzionale di Presidente della Provincia, nella cristallina convinzione che tali titoli fossero rimborsabili entro la voce “spese di rappresentanza”*. Sarebbe spettato poi agli uffici competenti, a seguito di un'attività di controllo, rimborsare o meno i titoli di spesa presentati dall'appellante; a parere dell'appellante, dunque, la responsabilità del mancato controllo da parte degli organi burocratici che hanno disposto la liquidazione delle spese, in assenza di eventuale, adeguata giustificazione, sarebbe principale e assorbente.

L'ufficio di Procura Generale, nelle conclusioni scritte del 21 novembre 2016, ritenendo infondati in diritto i due motivi d'appello sollevati dal sig. ALTOBELLO, ne ha chiesto il rigetto, con condanna alle spese di questo grado di giudizio.

All'odierna pubblica udienza, l'avv. TERRACCIANO, nell'interesse dell'appellante, si è riportato agli scritti, ulteriormente ampliandoli ed ha insistito in particolare, sul fatto che le spese siano state tutte debitamente controllate e che facciano riferimento a beni di prima necessità; mai gli acquisti furono fatti per fini personali; si può senz'altro dire che si sia trattato di spese 'normalmente' rientranti nell'attività istituzionale; gli uffici deputati non furono in grado di controllare; è l'accertamento amministrativo-contabile che verifica la regolarità delle spese ed è la stessa burocrazia interna che attesta che si tratti di spese di rappresentanza; insufficienza e carenza di prove; assenza di giudizio penale; accoglimento dell'appello. Dal canto suo, il pubblico ministero d'udienza ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza, sottolineato, in particolare, la violazione delle disposizioni di contabilità pubblica; non è la Procura a dover dimostrare l'inerenza, ma è chi ha materialmente utilizzato il denaro pubblico che deve dimostrare che le spese fossero inerenti alle finalità istituzionali di rappresentanza dell'Ente; conferma della colpa grave; in prime cure si è correttamente tenuto conto di tutto: conclusivamente, rigetto dell'appello.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'appello non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.

1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto l'erroneità della condanna per assenza di prova dei fatti costitutivi dell'addebito ritenendo sostanzialmente che la locale Procura non abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio su di essa gravante, attesa la lacunosità della documentazione versata in atti.

Il motivo si appalesa infondato.

Osserva il Collegio che l'accoglimento parziale della domanda attrice in primo grado, nei limiti delle sole spese, tra quelle contestate, ritenute dal giudice prive di riferimento causale alle finalità istituzionali e di rappresentanza, dimostra, senza alcun dubbio, che la condanna *de qua* si è basata solo sulla documentazione ritenuta idonea e sufficiente a fini probatori. Orbene, la sentenza di prime cure dimostra di aver esaustivamente esaminato tutto il corredo documentale, allegato in citazione, individuando le spese che potevano ritenersi giustificate ed espuntandole dal *quantum* contestato. Così facendo, il primo giudice ha dimostrato di aver fatto buon governo del proprio potere di *iuris dicere*.

Non risulta in atti una carenza documentale imputabile al pubblico ministero giuscontabile ma piuttosto una totale assenza di documentazioni giustificatrici a corredo, che lo stesso Altobello avrebbe dovuto predisporre e redigere al momento della richiesta di rimborso-spese all'amministrazione di appartenenza, atteso che solo sull'istante grava l'onere di indicare i motivi che occasionarono ciascuna spesa, in relazione alle specifiche finalità istituzionali, di volta in volta, perseguite, al rapporto di pertinenza tra l'attività dell'ente pubblico e la spesa stessa, alla qualificazione del soggetto destinatario della stessa spesa di rappresentanza. La lamentata 'lacunosità della documentazione versata in atti' è perciò da riferire ed imputare esclusivamente all'odierno appellante e non già al pubblico ministero giuscontabile; invero, risulta infatti, che l'odierno appellante, invece di documentare in modo diligente e come richiesto dalle normative di settore, la causale delle singole spese chieste a rimborso, si è limitato a chiederne un inammissibile rimborso 'a tappeto', in virtù, meramente, della qualifica da egli rivestita, come se tutte le spese, indistintamente sostenute nel periodo di riferimento, dal Presidente della Provincia potessero, perciò solo, ritenersi 'spese di rappresentanza'. Non esistono nel mondo giuridico 'spese di rappresentanza', per così dire, 'per definizione', derivate dalla sola, mera appartenenza ad una qualifica rappresentativa! È assolutamente pacifico, sul punto, l'orientamento costante della giurisprudenza d'appello di questa Corte dei conti, circa la sussistenza e non rinunciabilità di tale dimostrazione probatoria in capo all'autore stesso della spesa pubblica. Si rammenta, a tal proposito, che le cosiddette 'spese di rappresentanza' **possono essere ritenute lecite solo se siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione caso per caso dell'interesse istituzionale perseguito della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa stessa della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa. Esse inoltre devono essere rendicontate in modo analitico, con dimostrazione documentale, del rapporto fra la natura delle erogazioni e le circostanze che le hanno originate.** (Cfr., ad esempio, *ex multis*, questa stessa I^a Sezione centrale d'appello, n. 183 del 2016, che richiama, a sua volta, II^a sezione centrale d'appello, n. 64 del 20 marzo 2007, a conferma di orientamento consolidato).

Tanto rappresentato, appaiono prive di alcun valido rilievo le considerazioni tutte espresse dall'appellante, così come appare inconferente, oltre che

tardiva, ed inammissibile ex articolo 345 del codice di procedura civile, la documentazione allegata per la prima volta in sede d'appello, con riferimento agli allegati 2-3 del gravame *de quo*, nel tentativo di rinvenire *ex post* e tardivamente qualche documentazione giustificativa delle spese indebitamente chieste rimborso.

2. Quanto al secondo motivo di appello, relativo alla mancanza di colpa grave, del nesso causale, dell'illecito erariale e della antigiuridicità della condotta, la motivazione sul punto da parte della sentenza impugnata appare al Collegio pienamente condivisibile. Osserva infatti questo Collegio che sono proprio le deduzioni svolte dall'appellante, a pagina 11 del proprio atto di gravame, che sembrano confermare quanto già rappresentato da questo Giudice d'appello, nel precedente numero della presente sentenza, cioè, l'estrema superficialità mostrata dall'ALTOBELLI nel presentare, senza alcuna documentazione giustificatrice, **tutti indistintamente** i titoli di spesa, accumulati durante il periodo della carica, all'evidente fine di ottenere il rimborso *tout court*, in ragione della sola qualifica rivestita, e a prescindere dall'inerenza della spese effettuate alle finalità di rappresentanza. Sembra altresì del tutto illogico ed inconferente il tentativo 'maldestro' di scaricare la responsabilità unicamente sull'apparato burocratico, che dispose la liquidazione delle fatture, atteso che senza la presentazione dei titoli di spesa non sarebbe stato possibile alcun rimborso e la presentazione dei titoli di spesa compete esclusivamente a chi abbia usufruito del denaro pubblico a valere sul Bilancio della Provincia. Ritiene perciò il Collegio sicuramente fondato e condivisibile, unicamente un concorso di responsabilità con gli uffici amministrativi, come peraltro già correttamente ravvisato dal primo giudice ai fini della riduzione del *quantum*. Né si ravvisano ulteriori spazi percorribili per eventuali ulteriori attenuazioni.

Conclusivamente, ritiene il Collegio che l'appello all'esame debba essere respinto per infondatezza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ferme e comunque dovute le spese del primo grado di giudizio.

Sulle somme per cui è condanna sono dovuti, la rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun esborso e sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché – sulla somma così rivalutata - gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, definitivamente pronunciando,

RIGETTA l'appello epigrafato e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in totale in €

Ferme e comunque dovute le spese di primo grado.

Sulle somme per cui è condanna sono dovuti, la rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun esborso e sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché – sulla somma così rivalutata - gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 marzo 2018.

IL CONSIGLIERE estensore

IL PRESIDENTE

(F.to dott.ssa Emma ROSATI) (F.to dott. Enzo ROTOLO)

Depositata in Segreteria il giorno 14/9/2018

Per IL DIRIGENTE (dott.ssa Daniela D'Amaro)
F.to Annalisa Zamparese